

Allegato “B” al n.26234/12685 di repertorio
STATUTO
DELLA
“FONDAZIONE EOS - EDISON ORIZZONTE SOCIALE”

Articolo 1

Denominazione

1.1 È costituita su iniziativa di Edison S.p.A. (il “**Fondatore**”) una Fondazione denominata “**Fondazione Eos - Edison orizzonte sociale**”.

La Fondazione una volta iscritta al Registro Unico del Terzo Settore, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), sarà denominata “**Fondazione Eos - Edison orizzonte sociale Ente del Terzo settore**” per brevità anche “**Fondazione Eos - Edison orizzonte sociale ETS**”.

1.2 Di tale denominazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2

Sede

2.1 La Fondazione ha sede legale in **Milano**.

La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione senza che ciò costituisca modifica statutaria. Il trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato all’Autorità competente nelle forme e nei tempi previsti dalla legge.

2.2 Uffici anche di rappresentanza potranno essere istituiti, sia in Italia che all’estero, per svolgere, in via non prevalente, e nel rispetto delle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 3

Scopo e attività

3.1 La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale.

In particolare la Fondazione si propone di:

- migliorare la qualità della vita della parte più fragile della società attraverso progetti di innovazione sociale e culturale;
- valorizzare il patrimonio storico e artistico quale strumento di crescita culturale e di coesione sociale;
- tutelare e valorizzare l’ambiente e il territorio anche contribuendo a diffondere la cultura dello sviluppo sostenibile e del rispetto dell’ambiente.

3.2 Per il perseguimento delle suddette finalità, la Fondazione si propone di operare nei settori di cui all’art. 5, comma 1, lett. d), e), f), h) i) e u) del D.Lgs 117/2017, svolgendo le seguenti attività:

- promuovere, realizzare e sostenere iniziative e progetti di educazione, informazione e sensibilizzazione sullo sviluppo sostenibile e di contrasto alla povertà educativa;

- promuovere, realizzare e sostenere azioni a favore delle comunità per l'inclusione sociale e la valorizzazione del territorio (biodiversità, paesaggio, ecc.), il contrasto alla povertà economica e culturale anche in situazioni emergenziali;
- promuovere, realizzare e sostenere percorsi di sostenibilità per le istituzioni culturali;
- promuovere, realizzare e sostenere iniziative di valorizzazione del patrimonio storico e artistico, anche di proprietà del Fondatore, allo scopo di renderlo fruibile alla collettività;
- condurre ricerche di carattere scientifico, direttamente o mediante università o enti di ricerca, in ambito ambientale e sociale;
- realizzare e promuovere iniziative culturali, artistiche e ricreative di particolare interesse sociale;
- erogare gratuitamente denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate ovvero delle attività di interesse generale sopra richiamate, in aderenza alle finalità della Fondazione.

3.3 La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

3.4 La Fondazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento delle proprie finalità.

In particolare, la Fondazione può, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari, con esclusione delle attività finanziarie nei confronti del pubblico e delle attività riservate per legge, e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- c) richiedere finanziamenti per le iniziative deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con o senza prestazione di garanzie;
- d) svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura anche con modalità innovative attraverso l'utilizzo di piattaforme web;
- e) costituire, o partecipare a, anche con soggetti terzi, fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società, strumentali al perseguimento delle finalità della Fondazione;
- f) realizzare - anche a fini di divulgazione o di autofinanziamento - materiali e pubblicazioni editoriali, multimediali, elettroniche o di qualsiasi altra natura afferenti agli scopi della Fondazione.

3.5 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività

volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 4

Patrimonio e fondo di dotazione

4. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione vincolato;
- b) dai contributi pubblici e privati con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio;
- c) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio;
- d) dagli avanzi di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
- e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

Articolo 5

Fondo di Gestione

5. La Fondazione finanzia le proprie attività con:

- a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- b) le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati versati alla Fondazione per il raggiungimento delle finalità della Fondazione stessa;
- c) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio, non destinate all'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione;
- d) i proventi e/o i ricavi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse;
- e) gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi non destinati ad incremento del patrimonio.

Articolo 6

Organi

6. Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente e il Vice Presidente;
- c) l'Organo di Controllo;
- d) il Comitato Scientifico.

Articolo 7

Consiglio di Amministrazione

7.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo "**Consiglio**") composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri, incluso il Presidente.

7.2. Fatto salvo quanto previsto in sede di costituzione della Fondazione, il numero complessivo degli amministratori è stabilito dal Consiglio di amministrazione uscente.

7.3 I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati inizialmente nell'atto costitutivo e, successivamente, con le seguenti modalità:

- a) al Fondatore spetta la nomina di: un componente del Consiglio se lo stesso è

composto da tre o quattro membri; due componenti se è composto da cinque o sei membri; tre componenti se è composto da sette o otto membri e quattro se è composto da nove;

b) i restanti membri sono nominati dal Consiglio uscente.

7.4 I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica, salvo dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso, per due esercizi e scadono con la riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio del loro mandato. I membri del Consiglio sono rinominabili.

7.5 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere:

a) che era stato nominato ai sensi del precedente art. 7.3 lett. a), il sostituto verrà designato dal Fondatore;

b) che era stato nominato ai sensi del precedente art.7.3 lett. b), il sostituto sarà cooptato dal Consiglio.

7.6 L'amministratore nominato ai sensi del precedente art. 7.5 resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio.

7.7 Qualora, per qualsiasi ragione, venga meno la maggioranza dei componenti del Consiglio, lo stesso si intenderà decaduto.

Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 8

Competenze del Consiglio di Amministrazione

8.1 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

- a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, individuando i progetti da attuare;
- b) redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;
- c) individua le attività diverse da quelle di interesse generale specificate nel precedente art. 3.2, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- d) redige e approva annualmente il bilancio dell'esercizio, il bilancio preventivo e il bilancio sociale;
- e) definisce la struttura organizzativa e operativa della Fondazione;
- f) può nominare un Presidente Onorario della Fondazione scelto tra coloro che maggiormente si sono dedicati alla realizzazione dello scopo istituzionale della Fondazione, il quale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;
- g) conferisce incarichi professionali;
- h) decide le assunzioni ed i licenziamenti del personale dipendente;
- i) approva i contratti di qualsiasi natura;
- j) stabilisce se l'Organo di Controllo sia monocratico o collegiale;
- k) nomina il Direttore, determinandone le funzioni e i compiti e vigila sullo svolgimento delle attività di competenza di questo;
- l) nomina tra i propri membri a maggioranza assoluta dei componenti il Presidente

- e può nominare un Vice Presidente;
- m) nomina i membri del Comitato Scientifico;
 - n) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
 - o) delibera la costituzione di patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 117/2017;
 - p) amministra il patrimonio della Fondazione, che dovrà essere investito con l'obiettivo di conseguire il miglior rendimento possibile compatibilmente con la conservazione del valore reale dello stesso nel lungo periodo;
 - q) delibera le modifiche allo statuto e le sottopone alle autorità competenti per l'approvazione, nei modi e ai sensi di legge;
 - r) delibera la costituzione di, e la partecipazione a fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, società;
 - s) delibera sulle operazioni straordinarie di cui all'art. 17 del presente Statuto;
 - t) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio, nel rispetto di quanto specificato all'art. 18 del presente Statuto.
 - u) cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni

8.2 Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 9

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

9.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove sia in Italia che all'estero.

9.2 Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri, con avviso contenente il giorno, l'ora e (salvo che la riunione non si tenga unicamente mediante mezzi di telecomunicazione) il luogo della riunione e le materie oggetto di trattazione, spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno dieci giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

9.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per video/teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.

9.4 Il Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dal precedente art. 9.3, delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono in ogni caso adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti, escludendosi dal computo gli astenuti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

9.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente se nominato, o, in caso di assenza o impedimento, anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione trascritto nel relativo libro.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte da persona designata anche di volta in volta dal Consiglio stesso.

9.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

9.7 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno diritto di partecipare senza diritto di voto gli Osservatori di cui al successivo art. 10.

Articolo 10

Presidente – Vice Presidente

10.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

10.2 Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

Può nominare sino a quattro Osservatori tra persone particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e spiccata professionalità e onorabilità ovvero che hanno contribuito alla realizzazione degli scopi della Fondazione.

10.3 In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

10.4 Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

10.5 Il Vice Presidente, se nominato, sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 11

Direttore

11.1 Il Direttore, se nominato, sovrintende all'attività amministrativa e finanziaria della Fondazione, compiendo a tal fine ogni atto necessario e/o opportuno nei limiti dei poteri allo stesso conferiti dal Consiglio di Amministrazione, cui riferisce.

11.2 Possono inoltre essere conferiti dal Consiglio di Amministrazione al Direttore ulteriori poteri (i) per l'esecuzione di specifiche delibere, di volta in volta adottate dal Consiglio di Amministrazione, o (ii) in via generale, per l'implementazione, il coordinamento, l'esecuzione e la buona riuscita di progetti, iniziative e attività della Fondazione.

11.3. La carica di Direttore è incompatibile con quella di Consigliere di Amministrazione.

Articolo 12

Organo di Controllo e Revisione Legale

12.1 L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione. I componenti dell'Organo di Controllo sono nominati inizialmente nell'atto costitutivo e, successivamente, dal Fondatore, che dovrà deliberare senza il voto di eventuali amministratori che rivestano la carica di amministratore della Fondazione.

12.2 I membri dell'Organo di Controllo restano in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e possono essere rinominati.

12.3 All'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all', art. 2397, comma 2 del codice civile e nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Nel caso in cui all'Organo di Controllo sia affidata anche la revisione legale dei conti, tutti i suoi componenti devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

12.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

12.5 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

12.6 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

12.7 Fino a che la Fondazione risulterà iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche di cui al D.P.R. 361/2000 all'Organo di Controllo è attribuita, altresì, la revisione legale dei conti, a prescindere dal superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

12.8 Con l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la revisione legale dei conti dovrà essere attribuita all'Organo di Controllo in caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione decida di affidarla a un revisore legale dei conti o ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro.

12.9 Alle riunioni dell'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 9.6 del presente statuto in quanto compatibili. L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

12.10 L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Articolo 13 **Comitato Scientifico**

13.1 Il Consiglio di Amministrazione determina il numero (compreso tra 5 e 15) dei componenti del Comitato Scientifico, e li nomina, scegliendoli tra soggetti di alto profilo e competenza nei settori di attività della Fondazione.

13.2 I membri del Comitato Scientifico restano in carica per quattro esercizi fino

all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio. I suoi componenti possono essere rinominati.

13.3 Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive per il Consiglio di Amministrazione; in particolare il Comitato sottopone al Consiglio progetti ed iniziative per l'attività della Fondazione.

Il Comitato Scientifico, inoltre:

- esprime pareri non vincolanti sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;
- esprime, se richiesto, pareri non vincolanti sui risultati conseguiti dalle iniziative attuate dalla Fondazione.

13.4 Il Comitato nomina tra i propri membri il Presidente.

13.5 Le riunioni del Comitato sono convocate dal Presidente del Comitato ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti il Comitato stesso.

Copia dell'avviso di convocazione è inviata a tutti gli amministratori. Alle riunioni del Comitato può partecipare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Direttore.

Alle riunioni del Comitato Scientifico si applicano le disposizioni dell'art. 9 del presente statuto in quanto compatibili. Non si applica quanto previsto dagli artt. 23, 24 e 25 del D.Lgs. 117/2017.

13.6 Il Comitato Scientifico cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

Articolo 14

Compensi per le Cariche sociali

14.1 Agli amministratori, ai sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

14.2 La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Articolo 15

Esercizio Finanziario - Bilancio – Divieto di ripartizione

15.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo ed entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio redige ed approva il bilancio relativo all'esercizio finanziario precedente che sarà redatto ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o nella nota integrativa.

15.2 Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà, altresì, approvare e pubblicare il bilancio sociale, ai sensi della citata disposizione.

15.3 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate

comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 16

Operazioni straordinarie

16. La trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri in carica.

Articolo 17

Scioglimento

17.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 del codice civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

17.2 Il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti senza scopo di lucro aventi finalità analoghe, ai sensi dell'art. 31 del codice civile ovvero, con l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico del terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 18

Norme applicabili

18. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del codice civile in tema di Fondazioni, il D.Lgs. 117/2017 e le altre norme di legge in materia.

F.to Nicola Monti

Francesca Magliulo

Franco Broccardi

Monica De Paoli